

Roma, 11 dicembre 2020

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2020_263_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **I fondi comuni di investimento non sono “denaro” per l’eredità**

Ai fini della presunzione stabilita dall’articolo 9 del testo unico sull’imposta di successione e donazione, Dlgs. n. 346/1990, le quote dei fondi comuni di investimento non sono assimilabili al denaro, quindi concorrono come gli altri beni a determinare l’attivo ereditario e formano la base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22181 del 14 ottobre 2020. La citata disposizione stabilisce che si presumono compresi nell’attivo ereditario “...denaro, gioielli, mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo inferiore.” Per effetto di questa presunzione: se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per il denaro, la mobilia ed i gioielli, l’ufficio applicherà la presunzione, nella misura del 10% del valore netto imponibile della singola quota ereditaria; se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al 10% del valore netto dell’asse ereditario, la presunzione sarà applicata in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell’ammontare previsto dalla presunzione; se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al 10%, non sarà applicata alcuna maggiorazione. Si tratta di una presunzione legale relativa e non assoluta, in quanto è ammessa la prova contraria. L’articolo 9 sopra richiamato, infatti, stabilisce che la presunzione non opera se da un inventario analitico, redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile, risulta l’esistenza di tali beni per un importo diverso. Gli eredi, pertanto, attraverso un inventario analitico, possono dimostrare che il denaro, i gioielli e la mobilia, realmente esistenti nell’asse ereditario, hanno un valore inferiore al 10% dell’attivo. La presunzione riguarda beni (denaro, gioielli, mobilia) che, nella maggior parte dei casi, sono presenti nel patrimonio della generalità degli individui e che, essendo facilmente occultabili, non possono essere agevolmente riscontrabili dal fisco ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione.

Fonte: Marcello Cardone, *I fondi comuni di investimento non sono “denaro” per l’eredità*, in FiscoOggi, 30 novembre 2020.

➤ Operazioni straordinarie e rivalutazioni 2020-21: incroci da risolvere

Il 2020 è un anno di incrocio (complicato) tra le operazioni societarie straordinarie e le norme su rivalutazione e riallineamento. Il tema è d'attualità per il divario tra la sostitutiva del 3% prevista per il 2020 e le aliquote (tra il 12 e il 16%) delle norme a regime sugli affrancamenti dei maggiori valori nelle operazioni straordinarie. Ovviamente il differenziale diventa rilevante nell'ipotesi – frequente – in cui si decida di non affrancare la riserva di rivalutazione. Chi ha completato una fusione, una scissione o un conferimento nel 2020 potrebbe trovarsi ora in stallo: a) non sa se può utilizzare la norma sul riallineamento, visto che letteralmente richiede che il disallineamento fosse presente già nel bilancio 2019; b) non sa se può rivalutare i beni nel bilancio 2020, dato che il valore contabile è già aggiornato. A livello interpretativo non è facile trovare una soluzione. Per le fusioni con allocazione di un disavanzo da annullamento si potrebbe, ad esempio, ritenere possibile invertire la sequenza di operazioni contabili, procedendo prima con la rivalutazione dei beni dell'ex incorporata (ad opera della società risultante dalla fusione) e solo dopo all'imputazione del disavanzo, che in tal caso sarebbe allocato non al momento di effetto contabile della fusione ma in sede di chiusura di bilancio e sarebbe "sostituito" dalla rivalutazione. Questa linea andrebbe avallata a livello di principi contabili (l'Oic ha sempre detto che la rivalutazione è una operazione da contabilizzare post ammortamento, per cui si deve capire se è accettabile non effettuare l'ammortamento del disavanzo non imputato in quanto sostituito dalla rivalutazione) e dalle Entrate. Sarebbe però una soluzione non risolutiva per i conferimenti di azienda. Un ritocco normativo, con la legge di Bilancio 2021, tenendo conto del contesto straordinario, eviterebbe rischi ai contribuenti e darebbe a tutti le stesse chance, quale che sia la data di conclusione dell'operazione. Sempre nell'ambito delle fusioni con disavanzo da annullamento ci sono problemi anche per chi ha deciso di fare la rivalutazione nel 2020 e l'operazione straordinaria nel 2021. Si arriverà a incorporare società che con la rivalutazione hanno iscritto una riserva in sospensione di imposta. Se la fusione è inversa, si incontrano criticità nella composizione fiscale del patrimonio netto. Su questo punto, l'Agenzia (ris. 62/E/2017) afferma che non si può estendere il principio dell'equivalenza tra fusione diretta e inversa: il patrimonio netto da considerare è quello della società che "sopravvive" all'operazione, cioè la figlia. Quindi è di quest'ultima il patrimonio del quale si deve replicare la stratificazione fiscale delle singole voci.

Fonte: Primo Ceppellini e Roberto Lugano, *Operazioni straordinarie e rivalutazioni 2020-21: incroci da risolvere*, in *Il Sole 24Ore*, 30 novembre 2020.

➤ L'ultima partita del «pibe de oro» si gioca in tackle sull'eredità

Cento milioni di euro (forse) e diritti d'immagine mondiali. A spartirseli eredi famelici quanto innumeri, a partire dai figli: cinque, dieci, altri? E un testamento che non c'è. Se sulla morte di Diego Armando Maradona, e sulle sue ombre, si gioca già una partita mediatico-giudiziaria, l'eredità del "Pibe de oro" sarà il secondo e definitivo match che verrà giocato a lungo con probabili colpi a effetto. Per certi versi, è un caso di scuola: beni lasciati da una persona che ha abitato e lavorato in diversi Paesi per i quali anzitutto va capito quale sia la legge applicabile alla successione ereditaria. In Italia vale il Regolamento Ue 650/2012, secondo il quale la legge applicabile alla successione ereditaria è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento del decesso. In Argentina la Ley 26.994 (Codigo civil y comercial de la Nacion) dispone che la successione ereditaria è regolata dalla legge del domicilio del defunto al

momento del decesso (articolo 2644). Maradona era cittadino argentino e negli ultimi anni aveva vissuto negli Emirati Arabi (a Dubai) e in altri Paesi (ad esempio, in Bielorussia), ma il suo ultimo domicilio (coincidente con la residenza abituale) pare da collocare in Argentina, a El Tigre (Buenos Aires). Pertanto dovrebbe valere la legge argentina. Nessun testamento, vale la legge. Secondo la legge argentina, che è molto simile a quella italiana, se non c'è testamento l'eredità (tutti gli averi - ma anche i debiti - del defunto) si distribuisce in base alla legge (articolo 2277, Ley 26.994). E al momento - secondo una fonte vicina alla famiglia - non esiste alcun testamento di Maradona, nonostante un vecchio atto a favore delle due figlie, poi revocato, e a dispetto delle recenti dichiarazioni del calciatore con le quali aveva manifestato l'intenzione di diseredare la sua famiglia («Dico a tutti che non lascerò nulla, che donerò tutto. Tutto quello che ho guadagnato nella mia vita lo donerò»). Aprendosi, dunque, la successione di Maradona per legge, il Codice civile argentino (articolo 2424) prevede che l'eredità passi ai discendenti del defunto, ai suoi ascendenti, al coniuge superstite e ai parenti collaterali entro il quarto grado compreso (con priorità dei parenti più stretti rispetto a quelli di grado più remoto); e, con riguardo ai figli, dispone che «i figli del defunto ereditano a pieno titolo e in parti uguali».

Fonte: Angelo Busani e Giacomo Ridella, *L'ultima partita del «pibe de oro» si gioca in tackle sull'eredità*, in Il Sole 24Ore, 7 dicembre 2020.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci